



Decreto Legislativo 4 novembre 2021, n.170

Recepimento della Direttiva Ue n. 771/2019, sulle vendite
di beni

Nota di Aggiornamento

23 dicembre 2021

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 170/2021 (di seguito, anche “D.Lgs.”), di recepimento della **Direttiva Ue 2019/771**, sulle vendite di beni (di seguito, anche “Direttiva”).

Come noto, la Direttiva ha modificato la disciplina Ue sulla conformità dei beni di consumo, estendendola ai contratti di vendita *online* e *offline* relativi a beni mobili materiali. L’obiettivo era di favorire le vendite transfrontaliere e, in particolare, lo sviluppo del commercio elettronico, *fissando norme uniformi per i vari canali di vendita* (Considerando 9).

Confindustria ha seguito con attenzione sia l’*iter* Ue di approvazione della Direttiva, sia quello nazionale relativo al suo recepimento, presentando osservazioni e proposte volte ad agevolare la gestione delle vendite da parte degli operatori economici.

Nel recepire la Direttiva, il nuovo D.Lgs. introduce modifiche al Capo I del Titolo III della parte IV del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) sulla vendita di beni, novellando gli articoli da 128 a 135 e introducendo gli articoli da 135-*bis* a 135-*septies*.

Le novità riguardano, in particolare, la disciplina sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie convenzionali.

Nello specifico, sono state rafforzate le norme sui requisiti di conformità, il termine per l’inversione dell’onere della prova del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene è stato esteso da 6 mesi a 1 anno ed è stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro 2 mesi dalla scoperta.

Inoltre, quanto al campo di applicazione, fermo l’ambito dei rapporti c.d. B2C (*business to consumer*), l’operatività delle nuove norme è stata estesa anche alle vendite *online* e *offline* dei c.d. *smart goods*, vale a dire i beni incorporanti o interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale.

Le nuove regole **diverranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.**

Di seguito, una sintesi delle principali misure introdotte dal D.Lgs.

1. Ambito di applicazione

Il nuovo art. 128 del Codice del consumo disciplina l’**ambito di applicazione** delle nuove norme e contiene le **definizioni** rilevanti ai fini della loro applicazione.

Per quanto riguarda l’**ambito di applicazione soggettivo**, in continuità con il precedente impianto e in linea con il percorso di aggiornamento della disciplina Ue dei contratti di vendita (v. Direttiva n. 83/2011 sui diritti dei consumatori), le nuove norme continuano ad applicarsi ai **contratti di vendita di beni materiali conclusi tra consumatore e venditore**. Si tratta di un profilo rilevante, che peraltro recepisce una richiesta di Confindustria, dal momento che il Considerando 21 della Direttiva sembrava legittimare gli Stati membri nell’estensione delle relative disposizioni anche a soggetti diversi dai consumatori.

Si segnala che, per **vendita** si intende qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo (nuovo art. 128, co. 2, lett. a) del Codice del consumo) e che ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti

gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre (nuovo art. 128, co. 1 del Codice del consumo).

Per quanto riguarda l'**ambito di applicazione oggettivo**, rispetto al precedente impianto, risulta ampliata la **nozione di bene** (nuovo art. 128, co. 2, lett. e) del Codice del consumo): sono inclusi tutti i beni mobili materiali, anche da assemblare, compresi quelli che incorporano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (c.d. beni con elementi digitali o *smart goods*). In continuità con il precedente impianto, sono considerati beni anche l'acqua e il gas, cui si aggiunge pure l'energia elettrica, quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata. Infine, rientrano nella nozione di beni, anche gli animali vivi.

Con riferimento alla **vendita degli smart goods**, il nuovo art. 128, co. 3 del Codice del consumo precisa che le nuove norme si applicano ai contenuti o servizi digitali incorporati o interconnessi con i beni quando sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che gli stessi contenuti o servizi siano forniti dal venditore o terzi. Invece, la **fornitura di un contenuto o di un servizio digitale tout court**, compresa la vendita di supporti materiali che fungono esclusivamente da vettore del contenuto digitale (nuovo art. 128, co. 4, lett. a) del Codice del consumo), è regolata dalle disposizioni del nuovo Capo I-bis del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo, recante "Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali", introdotto dal D.Lgs n. 173/2021 di recepimento della Direttiva Ue n. 770/2019. In ogni caso è previsto che, **quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita**, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.

Quanto alle altre vendite escluse, è previsto che le nuove norme non si applichino ai beni oggetto di vendita forzata (nuovo art. 128, co. 4, lett. b) del Codice del consumo).

Infine, continuano a restare nel campo di applicazione della disciplina in esame le vendite di beni usati limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (nuovo art. 128, co. 5 del Codice del consumo).

2. Conformità dei beni al contratto: requisiti generali, *smart goods* e beni da installare

Il nuovo art.129 del Codice del consumo stabilisce i **requisiti di conformità** del bene oggetto del contratto di vendita, vale a dire i requisiti che i beni venduti devono soddisfare affinché possano considerarsi *conformi al contratto* ovvero privi di *difetti di conformità*.

Rispetto al precedente impianto, i requisiti di conformità restano sostanzialmente gli stessi ma sono distinti in **oggettivi** e **soggettivi: permangono, pertanto, l'obbligo generale del venditore di fornire al consumatore beni conformi al contratto di vendita.**

Per quanto attiene i **requisiti soggettivi**, il bene deve:

- possedere tutte le caratteristiche previste dal contratto di vendita (es. tipo, quantità, qualità, funzionalità, compatibilità, interoperabilità);
- essere idoneo all'uso particolare richiesto dal consumatore ed accettato dal venditore. Ai fini dell'accettazione, il precedente impianto ammetteva qualsiasi modalità, compresa quella *per fatti concludenti*. Sebbene la nuova norma non contempli più l'espressione per fatti concludenti, si ritiene che l'accettazione della richiesta del consumatore possa comunque continuare a

esprimersi in qualunque forma. Tuttavia, al fine di evitare fraintendimenti e, al contempo, scongiurare comportamenti opportunistici da parte dei consumatori, a fronte di particolari richieste del consumatore, si consigliano modalità di accettazione delle stesse formali;

- essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni (anche d'installazione) e gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.

Quanto, invece, ai **requisiti oggettivi**, il bene deve:

- essere idoneo agli scopi per cui si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
- ove pertinente, possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o di un modello che eventualmente il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- ove pertinente, essere consegnato insieme agli accessori, compresi l'imballaggio e le istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
- essere della quantità e possedere la qualità e le altre caratteristiche (es. durabilità, funzionalità, compatibilità, sicurezza) ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in virtù della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta. In linea con il precedente impianto, il nuovo art. 130, co. 1 del Codice del consumo prevede che il venditore non è vincolato a tali dichiarazioni pubbliche laddove, anche in via alternativa, dimostri che non conosceva la dichiarazione in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza, ovvero che la dichiarazione è stata corretta - con le stesse modalità (o modalità simili) con le quali è stata resa - entro il momento della conclusione del contratto, ovvero che la dichiarazione non ha influenzato il consumatore nell'acquisto del bene.

Ai sensi del nuovo art. 130, co. 4 del Codice del consumo, **il difetto di conformità per mancanza dei requisiti oggettivi non sussiste** se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità e lo stesso ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento. Pertanto, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, non è più sufficiente dimostrare che il consumatore fosse a conoscenza del difetto ovvero non potesse ignorarlo usando l'ordinaria diligenza (come richiesto nel precedente impianto), ma è necessario **provare di aver specificamente informato il consumatore dello scostamento e che lo stesso vi abbia espressamente acconsentito**.

In caso di **vendita di smart goods**, al fine di mantenerne la conformità, il nuovo art. 130, co. 2 del Codice del consumo sancisce l'obbligo del venditore di informare e fornire al consumatore gli **aggiornamenti disponibili**. Se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, gli aggiornamenti sono forniti per il tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto. Se, invece, il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un certo periodo di tempo, gli aggiornamenti sono forniti per 2 anni o, in caso di fornitura continuativa superiore ai 2 anni, per il periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito.

Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti, **il venditore non è responsabile per difetti di conformità derivanti unicamente dalla mancata installazione**, purchè il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione e la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento

non sia dovuta a istruzioni caranti da parte del venditore stesso. Pertanto, si raccomanda di informare il consumatore della disponibilità degli aggiornamenti e delle conseguenze in caso di mancata installazione e di fornire al riguardo istruzioni adeguate.

Infine, con riferimento ai **beni che richiedono l'installazione**, in continuità con il precedente impianto, il nuovo art. 131 del Codice del consumo prevede che l'eventuale difetto di conformità derivante da un'installazione errata del bene è considerato difetto di conformità del bene, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità ovvero se l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata da quest'ultimo e l'errata installazione dipende da istruzioni carenti.

3. Diritti dei consumatori: rimedi e modalità di esercizio

Rispetto al precedente impianto, il novero dei diritti e dei rimedi in caso di difetto di conformità del bene, nonché le relative modalità di esercizio vengono sostanzialmente confermati.

In particolare, il nuovo art. 135-*bis* del Codice del consumo disciplina i **rimedi** in caso di difetto di conformità del bene, stabilendo, in via generale, il diritto del consumatore al ripristino della conformità, alla riduzione proporzionale del prezzo e alla risoluzione del contratto.

Quanto al **ripristino della conformità**, il consumatore può scegliere tra **riparazione** e **sostituzione** del bene, purchè il rimedio scelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, del valore del bene, l'entità del difetto di conformità e la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli.

La **riparazione o la sostituzione** sono effettuate senza spese (vale a dire senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera e di materiali, v. nuovo art. 128, co. 2, lett. p del Codice del consumo), entro un tempo congruo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto (nuovo art. 135-*ter*, co. 1 del Codice del consumo).

Se la riparazione e la sostituzione attengono a un bene installato, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende anche la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione (nuovo art. 135-*ter*, co. 3 del Codice del consumo).

In caso di riparazione o sostituzione, il consumatore deve mettere a disposizione del venditore i beni e non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione (nuovo art. 135-*ter*, co. 2 del Codice del consumo).

Il **venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati**, tenuto conto di tutte le circostanze (nuovo art. 135-*bis*, co. 3 del Codice del consumo).

Quanto, invece, **alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto**, il consumatore ne ha diritto se (nuovo art. 135-*bis*, co. 4 del Codice del consumo):

- il venditore non effettua o rifiuta di effettuare o la riparazione o la sostituzione ovvero vi provvede in difformità a quanto previsto dal nuovo art. 135-*ter*, co. 1, 2 e 3 del Codice del consumo;
- si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

- il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
- il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Rispetto alla **riduzione del prezzo**, il nuovo art. 135-*quater*, co. 1 del Codice del consumo prevede che essa sia proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme (nel precedente impianto si prevedeva che la riduzione del prezzo fosse "congrua"). Rispetto al precedente impianto, non è più previsto che nel determinare l'importo della riduzione si tenga conto dell'uso del bene.

Rispetto, invece, alla **risoluzione del contratto**, viene confermata l'impossibilità del consumatore di richiederla - e di ottenerla (*il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto ...*) - in caso di difetto di conformità di lieve entità. In tal caso, l'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore (nuovo art. 135-*bis*, co. 5 del Codice del consumo). Inoltre, con riferimento alle modalità di esercizio del diritto alla risoluzione del contratto, si richiede *una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita* (nuovo art. 135-*quater*, co. 2 del Codice del consumo).

Rispetto al precedente impianto, viene poi introdotta una specifica disciplina riguardante **la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto la vendita di più beni**. In particolare, nel caso in cui il difetto di conformità riguardi solo uno alcuni dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e sia possibile la risoluzione del contratto, il consumatore può risolvere il contratto anche con riferimento ai beni acquistati insieme a quelli non conformi qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi (nuovo art. 135-*quater*, co. 3 del Codice del consumo).

In caso di risoluzione, il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo e il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene (nuovo art. 135-*quater*, co. 4 del Codice del consumo).

Infine, fino a quando il venditore non abbia adempiuto al rimedio richiesto dal consumatore, quest'ultimo può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo. Restano, tuttavia, ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il **concorso del fatto del consumatore**. Tale ultima previsione recepisce una richiesta di Confindustria, volta a evitare di addossare sulle imprese gli effetti di comportamenti imputabili ai consumatori (nuovo art. 135-*bis*, co. 6 del Codice del consumo).

Infine, il nuovo art. 132 del Codice del consumo estende i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi di **impedimento o limitazione d'uso del bene venduto derivante dalla violazione di diritti dei terzi**, in particolare di diritti di proprietà intellettuale.

4. Responsabilità del venditore: garanzia legale, prescrizione e onere della prova

Il D.Lgs ha sostanzialmente confermato la disciplina della **responsabilità** del venditore, sia per quanto riguarda la durata della **garanzia legale**, che la **prescrizione** dell'azione del consumatore.

Infatti, il nuovo art. 133 del Codice del consumo prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e **che si manifesta entro 2 anni da tale momento**.

Nel caso di **beni con elementi digitali**, se il contratto prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un certo tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro 2 anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se, invece, il contratto prevede una fornitura continuativa per più di 2 anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito.

Quanto, invece, all'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore, essa si prescrive in **26 mesi dalla consegna del bene**. In ogni caso, il consumatore convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere i diritti di cui al nuovo art. 135-*bis* del Codice del consumo.

Non è stato, invece, mantenuto l'obbligo del consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità entro 2 mesi dalla scoperta, pena la decadenza dai diritti. Il mantenimento di tale obbligo era stato fortemente richiesto da Confindustria, al fine di responsabilizzare il consumatore e limitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla vendita di un bene non conforme.

Sempre in tema di responsabilità del venditore, il nuovo art. 135 del Codice del consumo ha esteso da 6 mesi a 1 anno dalla consegna del bene la *presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna*. Sul punto si segnala che, in linea con le richieste di Confindustria, non è stata esercitata l'opzione consentita dalla Direttiva, di estendere tale termine a 2 anni. Un termine lungo, infatti, avrebbe rischiato di abbassare il livello di diligenza media del consumatore, addossando sull'impresa l'onere di provare utilizzi erronei o impropri del bene.

5. Diritto di regresso

Il nuovo art. 134 del Codice del consumo disciplina il **diritto di regresso** del venditore nei confronti dei soggetti responsabili nell'ambito della catena delle transazioni commerciali.

In particolare, il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile a un'azione o ad un'omissione di un soggetto nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa la mancata fornitura degli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili. Più specificamente, il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, entro 1 anno dall'esecuzione della prestazione, può agire in regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Rispetto al precedente impianto, **la nuova norma non contempla espressamente la possibilità di disporre del diritto di regresso** (*“salvo patto contrario o rinuncia”*), cui gli operatori facevano ricorso per regolare in modo flessibile la politica commerciale con la rete distributiva, attribuendo o meno, in tutto o in parte, ai venditori la gestione (anche economica) dei reclami e rimedi conseguenti.

Nonostante la possibilità di disporre del diritto di regresso non sia più espressamente contemplata dalla norma, **è ragionevole ritenere che essa sia ancora comunque consentita**.

Infatti, il Considerando 63 della Direttiva fa salvo (*“la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare”*) il principio di libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali; considerato che, fatta salva la previsione del diritto di regresso e del termine entro il

quale esercitarlo, il nuovo art. 134 del Codice del consumo non contempla ulteriori disposizioni che possano direttamente o indirettamente integrare una limitazione/restrizione nella regolazione dei rapporti lungo la catena contrattuale distributiva, l'autonomia negoziale dei rispettivi componenti dovrebbe considerarsi operativa senza limitazioni o restrizioni, consentendo, tra l'altro, la disposizione del diritto di regresso.

Sulla questione potrebbe anche rilevare *a contrario* il nuovo art. 135-*sexies* del Codice del consumo, che sancisce la natura imperativa delle nuove norme inerenti ai diritti riconosciuti ai consumatori, prevedendo la nullità degli eventuali patti volti a escluderli ovvero limitarli. Tale norma, infatti, opera a tutela dei consumatori, garantendo l'indisponibilità dei soli diritti loro riconosciuti dal nuovo impianto normativo. Essendo, invece, la norma sul diritto di regresso attinente a una relazione c.d. B2B (business to business), essa dovrebbe risultare esente dalla natura imperativa *ex art 135-sexies* del Codice del consumo, con la conseguenza di poter essere oggetto di specifiche previsioni di natura negoziale.

6. La garanzia convenzionale

Il nuovo art. 135 *quinquies* del Codice del consumo disciplina la **garanzia convenzionale**, vale a dire qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto (v. art. 128, co. 2, lett. n) del Codice del consumo).

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore - a prescindere dalla sua richiesta come nel recedente impianto - su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. Deve essere redatta in lingua italiana, in un linguaggio semplice e comprensibile e deve includere i seguenti elementi:

- una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
- il nome e l'indirizzo del garante;
- la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
- le condizioni della garanzia convenzionale.

Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità, a meno che la pubblicità associata sia stata

corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa. Il mancato rispetto di tali previsioni non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.

7. Carattere imperativo delle nuove disposizioni e rinvio al codice civile

Come anticipato, il nuovo art. 135-*sexies* del Codice del consumo conferma il **carattere imperativo** delle nuove norme inerenti ai diritti riconosciuti ai consumatori in tema di conformità dei beni e di garanzia convenzionali, prevedendo la **nullità degli eventuali patti volti a escluderli ovvero limitarli a danno del consumatore**, anche in modo indiretto. Come nel precedente impianto, la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Conseguentemente, l'art. 136-*sexies*, co. 3 del Codice del consumo sancisce la nullità di ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato extra Ue, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla disciplina sulla conformità dei beni al contratto.

A contrario, il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni sulla conformità dei beni al contratto.

Infine, il nuovo art. 135-*septies*, co. 1 del Codice del consumo rinvia, per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni sulla conformità dei beni al contratto, alle norme del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il **diritto al risarcimento del danno**. Si segnala che, il diritto al ristoro del pregiudizio patito non era espressamente previsto nel sistema previgente; tuttavia, sul punto, la giurisprudenza aveva già avuto modo di chiarire che il diritto al risarcimento del danno da parte del consumatore doveva fondarsi sul rinvio alla disciplina codicistica (Cass. n. 1082/2020 *“tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformità”, l’art. 130 cod. consumo, comma 2 non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano (art. 135 cod. consumo) [...] il compratore può esercitare l’azione di danni da sola, cioè senza chiedere nè la risoluzione, nè una riduzione del prezzo”*).

Quanto al coordinamento con le altre norme dell'ordinamento, il nuovo art. 135-*septies*, co. 2 del Codice del consumo precisa che è per gli aspetti relativi alla conformità dei beni al contratto non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.